



Circolare

- A** :
 - Autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e delle città di Berna, Bienne, Losanna e Thun
 - Autorità cantonali competenti in materia di aiuto sociale
 - Consulteri cantonali per il ritorno
 - Consulteri per il ritorno nei centri federali per l'asilo
- Luogo, data** : Berna-Wabern, 27 giugno 2019
- Riferimento/incarto** : COO.2180.101.7.865024 / 243.7/2019/00065
- N.** : 26 relativa all'istruzione III / 4.2
-

Progetto pilota riguardante l'aiuto al ritorno per le vittime secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati nel settore della prostituzione

Gentili Signore e Signori,

la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) consente a determinati gruppi di persone rientranti nel settore degli stranieri di beneficiare dell'aiuto al ritorno della Confederazione. Anche le persone divenute vittime di reati ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) durante l'esercizio della prostituzione e desiderose di uscire dalla prostituzione possono ormai sollecitare un aiuto al ritorno (art. 60 in combinato disposto con l'articolo 30 cpv. 1 lett. d LStrI). Questo accesso all'aiuto al ritorno costituisce una misura accompagnatoria all'abolizione, con effetto al 31 dicembre 2015, dello statuto di artista di cabaret. Con esso ci si propone di migliorare la tutela delle persone divenute vittime di violenza nell'esercizio della prostituzione. La misura si fonda su una raccomandazione contenuta nel rapporto «Misure a tutela delle donne che lavorano nell'industria del sesso» redatto all'attenzione del Consiglio federale a cura di un gruppo nazionale di esperti istituito dal DFGP

(<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/berichte/ber-schutz-erotikgewerbe-i.pdf>).

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) offre dal 1° aprile 2008 un aiuto al ritorno specializzato in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani ne costituiscono un gruppo target. Prima dell'abolizione dello statuto di artista di cabaret, un secondo gruppo target era quello delle artiste di cabaret che hanno subito una situazione di sfruttamento in Svizzera. Il nuovo gruppo target sostituisce questo secondo gruppo venuto a decadere. L'obiettivo dell'aiuto al ritorno è di sostenere persone interessate nel contesto del ritorno volontario o conforme alle prescrizioni nello Stato d'origine (o in uno Stato terzo) e nel contesto della reintegrazione. Potrebbe peraltro aiutare le persone appartenenti al nuovo gruppo target a uscire dalla prostituzione.

In un progetto pilota saranno raccolte prime esperienze per quanto riguarda questo nuovo gruppo di persone in un contesto specifico. La fase pilota si estende dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2022. Le prestazioni e i processi organizzativi coincidono con quelli previsti per le vittime della tratta di esseri umani (circolare n. 25 relativa all'istruzione III / 4.2 del 1° marzo 2019). È tuttavia stato elaborato un nuovo modulo di domanda (cfr. allegato) giacché occorrono anche i dati inerenti il reato ai sensi della LAV. Dopo la valutazione delle esperienze maturate durante la fase pilota ed eventuali adeguamenti, l'offerta sarà tramutata in un'offerta a tempo indeterminato.

Con la presente vi informiamo sulle prestazioni di aiuto al ritorno nonché sull'iter organizzativo. Per raggiungere un sostegno più efficace alla reintegrazione, la SEM può adottare norme supplementari per i singoli Paesi.

1. Condizioni per usufruire dell'aiuto al ritorno

1.1 Beneficiari

Questa offerta di aiuto al ritorno è rivolta alle persone divenute vittime di reati ai sensi della LAV durante l'esercizio della prostituzione, desiderose di uscire dalla prostituzione e che, non disponendo di mezzi propri, necessitano di un sostegno in vista del ritorno nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

È considerata vittima secondo la LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (art. 1 cpv. 1 LAV). Devono sussistere indizi fondati del reato in questione.

1.2 Motivi di esclusione

Sono applicabili per analogia i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 OAsi 2 (art. 78 cpv. 2 lett. b OASA).

I motivi di esclusione noti alla SEM solo dopo l'inoltro della domanda provocano l'esclusione dall'offerta di aiuto al ritorno.

1.3 Domanda

Le persone aventi diritto a questa forma di aiuto al ritorno possono depositare una domanda presso i competenti consultori cantonali per il ritorno.

Se il richiedente non è ancora stato informato in merito ai propri diritti in virtù della LAV, i consultori per il ritorno lo dirigono verso un servizio di consulenza per le vittime.

La domanda di aiuto al ritorno dev'essere corredata del modulo di domanda (cfr. allegato) e di altri moduli e allegati. Qualora la persona interessata abbia già descritto la propria situazione a un altro servizio, determinati moduli possono essere completati da tale servizio in modo da evitare un interrogatorio supplementare. Per le persone indirizzate dal Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, FIZ), quest'ultimo stende un riassunto dettagliato del loro caso.

Prima di trasmettere la documentazione relativa alla domanda, il consultorio per il ritorno verifica se esistono eventuali motivi d'esclusione. In casi dubbi, prima della trasmissione, contatta la Divisione Ritorno della SEM, Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno.

La domanda protetta da password va trasmessa per mail alla SEM, Divisione Ritorno, Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno. Se necessario, il consultorio per il ritorno informa l'autorità cantonale competente in materia di migrazione della domanda trasmettendogli copia del modulo di domanda (senza ulteriore documentazione).

La SEM decide in merito alla concessione dell'aiuto al ritorno e invia una conferma al consultorio per il ritorno.

La SEM incarica quindi l'OIM dell'organizzazione del ritorno e della reintegrazione. Ciò comprende la chiarificazione di questioni di sicurezza e l'individuazione delle possibilità di riabilitazione e reintegrazione sul posto. A tal fine l'OIM contatta il consultorio per il ritorno e i servizi interessati.

Il coinvolgimento del FIZ nell'offerta specializzata di aiuto al ritorno ha condotto a un processo organizzativo specifico. La SEM ha predisposto una guida per l'organizzazione del ritorno, destinata ai consultori per il ritorno e al FIZ. La guida contiene uno schema generale del processo nonché uno schema applicabile ai casi segnalati dal FIZ.

È importante trattare confidenzialmente i dati personali delle persone coinvolte.

2. Prestazioni dell'aiuto al ritorno

L'offerta di aiuto al ritorno comprende le prestazioni per persone vulnerabili descritte nell'istruzione III / 4.2 relativa all'aiuto individuale al ritorno, tenuto conto della situazione particolare del gruppo mirato. Possono essere concesse le prestazioni seguenti.

2.1 Importo forfettario

SwissREPAT versa in linea di principio all'aeroporto, al momento della partenza, un importo forfettario di 1000 franchi per adulto e 500 franchi per minorenne. Se è nell'interesse del beneficiario, è possibile convenire un versamento dell'aiuto in più tranches. La SEM può altresì definire norme di versamento specifiche per i diversi Paesi.

Una persona è considerata maggiorenne se al momento della domanda ha 18 anni compiuti. In singoli casi motivati, i minorenni non accompagnati possono beneficiare dell'importo forfettario per adulti.

2.2 Aiuto materiale supplementare

L'aiuto materiale supplementare è di al massimo 5000 franchi per caso. Può essere impiegato per un progetto di reintegrazione in ambito professionale, formativo o abitativo oppure per misure specifiche destinate a persone vulnerabili.

La domanda di aiuto materiale supplementare può essere presentata fino a un anno dopo il ritorno. In tal modo le persone interessate hanno tempo a sufficienza per la riabilitazione e la stabilizzazione. Qualora una persona non sia in grado di realizzare un progetto è possibile ricorrere ad altre soluzioni (p.es. attuazione del progetto da parte della famiglia).

Dopo che la SEM ha approvato il progetto di reintegrazione, l'OIM versa l'aiuto materiale supplementare in loco previa presentazione dei giustificativi del caso.

2.3 Aiuto medico per il ritorno

L'aiuto medico per il ritorno comprende la presa a carico delle spese per medicinali e/o cure mediche per un massimo di tre mesi. Se necessario, l'OIM aiuta le persone interessate a reintegrarsi nelle strutture statali dello Stato di destinazione. In casi motivati vi è la possibilità di prorogare di ulteriori tre mesi la copertura delle spese.

Per sollecitare un aiuto medico occorre presentare un rapporto medico e il preventivo dei costi. L'aiuto medico al ritorno può essere sollecitato tramite l'OIM anche poco tempo dopo il ritorno.

3. Organizzazione del viaggio di ritorno

3.1 Documenti di viaggio

Le persone prive di documenti di viaggio si presentano autonomamente alla rappresentanza in Svizzera dello Stato di destinazione oppure si rivolgono alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione, le quali inoltrano alla SEM una domanda di sostegno all'esecuzione.

3.2 Spese di partenza e prenotazione del volo

La LStrI non contiene una base legale per la presa a carico delle spese di partenza da parte della SEM per persone rientranti nel settore degli stranieri. Il competente consultorio per il ritorno sonda pertanto le possibilità di finanziamento d'intesa con il Cantone (autorità cantonale competente in materia di migrazione o autorità cantonale competente in materia di aiuto sociale) o con un altro servizio.

La prenotazione del volo è effettuata dal competente servizio cantonale presso swissREPAT, tramite l'apposito modulo swissREPAT nonché il modulo concernente il "Volo di ritorno con l'OIM" (giusta la circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra la SEM e l'OIM concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi).

4. Monitoraggio

In caso di prestazioni di aiuto al ritorno fornite sul posto, ove possibile l'OIM svolge su incarico della SEM un monitoraggio del processo di reintegrazione e riferisce alla SEM.

5. Informazione e interconnessione

Ai consultori per il ritorno compete l'informazione e l'interconnessione giusta l'istruzione III / 4.1 Consulenza per il ritorno. Essi informano i competenti servizi cantonali e altri servizi che sono in contatto con il gruppo mirato in merito a quest'offerta di aiuto al ritorno.

La SEM fornisce fogli informativi ai consultori per il ritorno. Il foglio informativo e l'ulteriore documentazione sono pubblicati sul sito internet della SEM.

6. Contatti

Segreteria di Stato della migrazione
Divisione Ritorno
Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Tel. 058 645 11 11

7. Applicabilità

La presente circolare è applicabile con effetto retroattivo al 1° giugno 2019.

Siamo con piacere a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Grazie della buona collaborazione.

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Vincenzo Mascioli
Vicedirettore